

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI

Io sottoscritto.....

CHIEDO

di essere iscritto nell'elenco dei Giudici Popolari

- Corte d'Assise (scuola media di primo grado)
- Corte d'Assise d'Appello (scuola media di secondo grado)

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

1) di essere nato a il

2) di essere residente a Borgetto in via n

3) di essere cittadino italiano

4) di esercitare la professione di

5) di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso

di nell'anno scolastico/accademico

6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287

BORGETTO li Firma

ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

COPIA DEL TITOLO DI STUDIO

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise;

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello;

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare;

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

Art.11 – Carattere obbligatorio dell'Ufficio

L'Ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.